

# COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

cap. 80010—Corso Vittorio Emanuele n.° 76

Tel. 081/8191401-411 —fax. 081/8941124

***Affidamento del servizio di custodia , trasporto e mantenimento dei cani randagi, catturati sul territorio comunale.***

## **CAPITOLATO D'ONERI**

### **Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Affidamento del servizio di custodia, mantenimento e trasporto dei cani randagi, catturati sul territorio comunale.

### **Art. 2 – DURATA DELL'APPALTO**

Il servizio dovrà essere per un periodo di mesi **18** alle condizioni indicate nel presente capitolato d'oneri.

Tale importo, che sarà liquidato a consuntivo in base al numero effettivo di cani ricoverati, trova copertura sul bilancio di previsione anno **2017– 2018** .

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di rinnovare per una sola volta, per una durata e un importo non superiore al contratto originario in base agli artt. 35 comma 4 , 106 comma 1 lettera a) e 125 comma 1 lettera f) del D.Lgs n.°50/2016.

A tal fine le parti stipulano un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o modifica delle parti non più attuali in base all'art. 106 comma 11 e 12 del D.Lgs n°50/2016.

Inoltre, il servizio sarà affidato anche in presenza di una sola offerta valida.

**Art. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO:** Presuntivamente di € **47.370,00** più iva pari ad € **10.421,00** per un importo complessivo di € **57.791,00** incluso IVA (importo da porre a base d'asta € **47.370,00** iva esclusa), da definirsi in funzione dell'offerta e del numero di cani da ricoverare, presuntivamente pari a circa € **66,00** oltre IVA a cane per mese.

### **Art. 4 – REVISIONE DEI PREZZI**

I prezzi scaturenti dall'aggiudicazione si intendono comprensivi e compensati di tutti gli oneri di cui al presente Capitolato.

I prezzi predetti si intendono offerti dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Essi rimangono invariati per tutta la durata dell'appalto. In particolare i prezzi risultanti dall'aggiudicazione non potranno subire revisioni nei limiti del 20% in aumento o in diminuzione del numero dei cani ricoverati rispetto a quelli previsti nel bando.

L'aggiudicataria, inoltre, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere sia per l'aumento del costo dei materiali (medicinali, materiali per la pulizia e disinfezione ecc. ) e delle derrate alimentari, che per perdite e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza successiva all'aggiudicazione.

#### **Art. 5 - CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio offerto dalla Ditta aggiudicataria comprende : il trasporto, la custodia, l'alimentazione, le cure sanitarie compreso la vaccinazione dei cuccioli, la disinfezione, la disinfestazione e lo smaltimento della carcassa in caso di decesso nonché tutto ciò di cui l'animale può aver bisogno.

I cani saranno catturati sul territorio di VILLARICCA a cura della ASL NA2 Nord-compente per territorio e trasportati all'ospedale veterinario di Marano per la verifica e la eventuale apposizione del MC.

*In ottemperanza all'ordinanza sindacale n. 8448 del 14/04/08 che prevede la cattura dei cani vaganti , la sterilizzazione da parte del personale Medico veterinario dell'Ospedale di Marano (Asl Na 2nord) e la reimmissione sul territorio, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad eseguire i vari trasporti, vale a dire :*

- 1) *prelevamento dall'ospedale veterinario dopo la cattura;*
- 2) *riaccompagnamento del soggetto digiuno da 12 ore per sterilizzazione secondo programma asl;*
- 3) *prelevamento dall'ospedale per la degenza postoperatoria ( in media di sette giorni );*

*4) riaccompagnamento all'Ospedale per visita di controllo e per la verifica della compatibilità con la reimmissione sul territorio da parte del personale medico veterinario della ASL.*

*5) facilitare e dar corso a qualsiasi richiesta di adozione, eventualmente anche promuovendole, avanzata da delegati del Comune, da associazioni apposite e da privati cittadini.*

*Eventuali altre attività di custodia e accompagnamento dovranno essere effettuate secondo quanto prescritto dal personale dell'ospedale veterinario e/o derivanti dalle esigenze del Comune.*

#### **Art. 6- TRATTAMENTO ANIMALI GIA' RICOVERATI**

I 35 cani già ricoverati presso altra struttura attualmente convenzionata con il Comune e precisamente, presso il canile LA SFINGE con sede legale in Sant'Anastasia (NA) alla Via Starza Andreone n.9 e sede operativa in BRUSCIANO (NA) alla Via Contrada Bosco Pirozzi n.°1, al momento della consegna del servizio dovranno essere trasportati a cura e spese della nuova ditta aggiudicataria, presso la nuova struttura convenzionata con il Comune.

Il trasferimento dei cani dovrà avvenire concordando la data con il servizio veterinario area C (benessere animale) competente per territorio unitamente che unitamente al direttore sanitario della struttura uscente vigileranno sul benessere degli animali .

Ad ogni cane dovrà essere letto il MC e redatto apposito verbale giornaliero riportante l'elenco completo che, ad operazioni di trasporto ultimate, dovrà essere inoltrato alla ASL NA2 Nord anagrafe canina che provvederà ad effettuare l'allineamento ed il trasferimento dei cani nella struttura aggiudicataria.

**Art 7 – REQUISITI MINIMI per il servizio di ricovero e/o degenza dei cani vaganti catturati dalle AA.SS.LL. nei canili pubblici o privati convenzionati:**

I titolari di strutture convenzionate e chiunque convive con un animale da compagnia o ha accettato di occuparsene, della sua salute e del suo benessere responsabilmente, deve provvedere:

alla sistemazione del soggetto fornendogli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici in relazione all'età, al sesso, alla specie ed alla razza, in particolare :

- a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
- c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga ;
- e) Garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni;
- f) assicurare la detenzione in box adeguati nonché la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Di seguito si elencano i requisiti minimi da rispettare:

1. Requisiti minimi strutturali
2. Requisiti minimi gestionali
3. Requisiti minimi di benessere
4. Requisiti minimi di sanificazione ambientale e controllo delle parassitosi
5. Requisiti minimi sanitari e di prevenzione di malattie infettive
6. Requisiti minimi di alimentazione

**1- a ) Requisiti minimi strutturali**

- Il canile deve essere in possesso della autorizzazione sanitaria di cui all'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria ( D.P.R n.320 dell'8/02/54 ) e/o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui alla legge 30 luglio 2010 n. 122, su cui dovrà essere inoltre indicato il numero di metri quadri totali fruibili per il ricovero degli animali ed il numero massimo di animali da poter ricoverare, strettamente legato alla taglia dei soggetti ;

La ditta aggiudicataria dovrà autocertificare al momento della gara il numero dei cani che ospita in modo da dimostrare la possibilità di accoglienza dei cani in gara e di eventuali altri soggetti catturabili;

- Il canile deve garantire ai cani soggiorno in ampi recinti costituiti da box prefabbricati e/o in muratura, forniti di zona coperta e scoperta, muniti di pedana posta nella zona coperta, in materiale isolante e facilmente disinfettabile e sollevata da terra.

Sarà prevista anche la presenza di box per singoli soggetti che dovranno avere le stesse caratteristiche dei precedenti (zona coperta e zona scoperta) in linea con la L.R.16/01 e successive linee Guida Applicative e cioè sarà prevista secondo le taglie un' area totale di:

| Taglia cane | Peso cane                 | Mq previsti |
|-------------|---------------------------|-------------|
| Piccola     | Peso non superiore a 2 kg | 2 mq.       |

|                |                                   |                |
|----------------|-----------------------------------|----------------|
| <i>Media</i>   | <i>Peso non superiore a 8 kg</i>  | <i>3,5 mq.</i> |
| <i>Grande</i>  | <i>Peso non superiore a 15 kg</i> | <i>4,5 mq.</i> |
| <i>gigante</i> | <i>Peso superiore a 15 kg</i>     | <i>6 mq.</i>   |

- I recinti comuni a più soggetti dovranno rispettare le misure su indicate a seconda del numero e del tipo di soggetti che andranno a costituire il gruppo.

I box o i recinti dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili, avere un adeguato sistema di drenaggio delle acque e dei liquami ed essere realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche e i venti della zona.

Il canile deve essere dotato di reparto contumacia isolato, la cui superficie non deve essere inferiore al 3% dell'intera area.

Nell'ambito di tale superficie dovranno essere presenti 2 zone distinte e separate di cui una da destinare alla quarantena dei cani in arrivo e l'altra all'isolamento dei cani ammalati.

In tale ambito devono essere previsti boxes per ospitare i cani positivi/ reattivi alla leishmaniosi, le cui pareti dovranno avere reti a maglie strette tali da non consentire il passaggio dei flebotomi per evitare la diffusione della malattia tra i soggetti malati ed i soggetti sani.

In alternativa, alla sistemazione in tali box, potranno essere usati idonei collari /prodotti spot - on su tutti i soggetti presenti nella struttura.

- Inoltre dovranno essere previsti box o gabbie adeguatamente attrezzate fornite di lampade a raggi infrarossi, con annesso un locale infermeria, per la degenza post operatoria dei soggetti sottoposti ad interventi chirurgici nonché box, per la custodia dei cuccioli in reparti separati dagli adulti ( al di fuori del 3% );

Il canile deve essere dotato di box di isolamento da riservare ai cani morsicatori, ai cani malati, nonché a cani particolarmente aggressivi.

Il canile dovrà individuare apposite aree per la sgambatura dei cani che potranno essere lasciati liberi in tali aree qualora non vi siano fra di loro soggetti non compatibili; per i soggetti aggressivi e/o difficili da contenere dovrà essere prevista la sgambatura singolarmente.

In questo secondo caso gli animali dovranno essere accompagnati con il guinzaglio e, ove necessario, con la museruola, al fine di evitare situazioni di pericolo. Allo stesso modo dovranno essere effettuati gli spostamenti in qualsiasi posto o reparto della struttura.

E' vietato l'uso di mezzi succedane ie/o sostitutivi dei normali guinzagli e collari in commercio.

Il canile deve essere in possesso di:

1. apposito locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti (per i quali sarà conservata documentazione attestante l'acquisto),
2. spogliatoio, docce e servizi igienici per il personale addetto alla cura e gestione dei cani,
3. medicheria con armadietto farmaceutico
4. registro di carico e scarico farmaci con archivio delle relative ricette emesse dal Direttore Sanitario della struttura;
5. contratto con una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali ed archivio dei relativi DDT.

## **2 – a) Requisiti minimi gestionali**

- La ditta appaltata dovrà consentire in ogni momento l'accesso al canile per i controlli contabili ed amministrativi al personale appositamente delegato dal Comune appaltante nonché ai Servizi Veterinari della ASL competente per territorio.

- I gestori dei canili forniranno al Comune appaltante, con cadenza mensile, reportistica degli animali ricoverati, con l'indicazione della data di ingresso, taglia e microchip identificativo.

Qualsiasi movimentazione (eventuali decessi, adozioni, restituzioni a proprietari, smarrimenti o furti) dovrà essere comunicata (utilizzando la modulistica regionale in uso in BDU ) con tempestività al Comune committente, al Servizio Veterinario ASL territorialmente competente per Comune di cattura, nonché per conoscenza all'ASL di competenza del territorio ove ubicato il canile.

- La struttura, ancorché in possesso di contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento di rifiuti speciali e degli animali morti, dovrà conferire su richiesta del Servizio Veterinario dell'Asl richiedente e del Comune committente, l'animale deceduto per l'eventuale accertamento autoptico.

La struttura deve assicurare negli orari di chiusura del canile la reperibilità del personale impiegato al servizio di gestione, controllo e custodia dei cani, al fine di consentire, in casi eccezionali, la consegna degli animali catturati.

- I gestori dei canili dovranno impegnarsi ad assicurare l'accesso al pubblico, per un minimo di 3 ore al giorno in tre giorni alla settimana, incluso il sabato o la domenica, al fine di favorire le visite per le adozioni, l'accesso anche ad associazioni protezionistiche iscritte all'albo della Regione Campania che dovranno essere formalmente autorizzate dal Comune stesso.

- I gestori dei canili dovranno impegnarsi a trasportare da e per le strutture ambulatoriali della ASL i cani catturati che dovranno essere ritirati dall'ospedale veterinario della ASL competente anche in relazione alle eventuali movimentazioni per la sterilizzazione e gli eventuali controlli.

Ciò consente di stabilire già in fase di consegna del soggetto catturato un rapporto diretto e condiviso di responsabilità tra le parti (gestori della struttura e veterinari della ASL), utile anche al fine di agevolare la possibile adozione dei soggetti per i quali, in fase di stesura della cartella clinica, il personale medico veterinario effettuerà una valutazione circa la destinazione (adozione o territorio) futura del soggetto.

L'idea è quella di concepire un canile dinamico attraverso il quale transitano cani che solo in rari casi restano nella struttura.

-Il numero degli operatori interni deve essere adeguato a garantire un buon livello di pulizia in rapporto all'ampiezza delle superfici, al numero di cani nonché alla frequenza con cui gli stessi vengono fatti uscire dal box.

- Nel canile deve essere presente personale esperto che conosca bene le caratteristiche della specie canina e sia in grado di capirne le dinamiche comportamentali e caratteriali, personale che abbia una buona conoscenza etologica della specie, che abbia effettuato dei corsi idonei a poter operare con "cognizione di causa" all'interno di tali strutture. Ciò al fine di evitare possibili "incidenti" ed addentature tra soggetti conviventi facilitando al tempo stesso l'eventuale adozione dei soggetti presenti secondo le richieste dei visitatori della struttura.

- Ogni qualvolta sia necessario lavare i box e/o i recinti con getti d'acqua, è indispensabile evitare di bagnare i cani.

Pertanto durante il lavaggio è opportuno far uscire i cani dai box, sistemandoli temporaneamente in un luogo asciutto e facendoli rientrare solo quando i ricoveri siano sufficientemente asciutti, preservandoli in tal modo dal raffreddamento e da eventuale stress derivante da tale pratica.

### **3-a) Requisiti minimi di benessere**

Il concetto di "benessere animale" si riferisce sia allo stato di salute fisica che mentale, ricordando bene che esso dipende quindi dal rispetto sia delle esigenze fisiologiche (mangiare, bere, ecc.) che di quelle etologiche proprie della specie.

Benessere significa garantire le cinque libertà fondamentali per la tutela del benessere animale:

- 1.libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione;
2. libertà dai disagi ambientali (possibilità di disporre di un ambiente fisico adeguato e confortevole);
3. libertà dal dolore, dalle malattie e dalle ferite;
- 4.libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
- 5.libertà dalla paura e dallo stress.

*Tutto questo comporta che:*

- le strutture nel complesso devono essere riparate dall'umidità ed avere un'area a cielo aperto in

cui il cane può ricevere direttamente i raggi solari;

- i cani devono poter avere possibilità di effettuare esercizio fisico preferibilmente ogni giorno, mediante accesso a cinodromi erbosi o aree di sgambamento (o in alternativa devono poter essere ricoverati in box-recinti con zona aperta per la movimentazione); inoltre per favorire la socializzazione dovrebbero talvolta poter incontrare cani di altri box, in un'area comune, senza che si verifichino aggressioni reciproche e sempre sotto la vigilanza di operatori esperti;

- il rapporto uomo-cane deve essere accurato, non si dovrà percepire timore, ansia o agitazione da parte del cane nei confronti dell'operatore, di conseguenza il cane "detenuto," sarà più sereno nell'approccio con persone diverse dagli operatori rendendolo di fatto più idoneo all'adozione;

- gli operatori e gli eventuali volontari presenti nel canile devono interagire tra loro, collaborando nel garantire i bisogni di benessere dei cani ricoverati all'interno della struttura;

- il carattere, possibilmente, di ogni singolo cane deve essere conosciuto da tutto il personale con cui esso interagisce, ovvero operatori della struttura, personale sanitario e volontari che segnalano anche casi di malattia o di variazioni del comportamento ai quali di fatto si provvede con le cure del caso;

- le adozioni devono essere adeguatamente promosse, fornendo un aiuto al privato cittadino nella scelta del cane più adatto al contesto familiare ed ambientale in cui esso dovrà vivere, corredati da una documentazione sullo stato di salute nonché informazioni chiare sul carattere dello stesso.

#### **4-a) Requisiti minimi di sanificazione ambientale e controllo delle parassitosi**

Considerata l'ampia possibilità di diffusione nei canili di parassitosi intestinali ed infestazioni da ectoparassiti e, vista anche la natura zoonosica di numerose parassitosi, al fine di salvaguardare il benessere e la salute degli animali e dell' uomo, si rendono necessari una serie di interventi sia sui singoli animali che sull'intera comunità e l'ambiente in cui essi vivono.

**Intervento sul singolo animale :** all'ingresso in canile ciascun soggetto dovrà essere sottoposto al più presto ad uno screening diagnostico-clinico e di laboratorio (diagnostica coprologica) per parassiti intestinali ed ectoparassiti, con conseguente trattamento terapeutico in caso di positività.

Il tutto dovrà essere riportato sulla scheda sanitaria individuale compilata a cura del Direttore Sanitario all'atto dell'ingresso del cane in canile.

**Intervento sull'intera comunità:** deve essere effettuata diagnostica coprologica su pool di feci, da eseguire per ogni box e/o recinto ogni 6 mesi.

Ne consegue trattamento terapeutico per tutti gli animali del box quando il risultato del pool di feci sia positivo.

**Intervento sull'ambiente:** trattamenti per ectoparassiti con utilizzo di prodotti ad azione simultanea su cani e ambiente ( periodo primavera/estate).

Trattamenti ambientali mensili da parte di ditte esterne per la lotta agli insetti volanti e non (mosche, zanzare, vespe, formiche ecc.) con registrazione degli stessi.

I programmi di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti dovranno essere pianificati ed inviati al Comune e alla A.S.L. territorialmente competente ogni inizio anno, integrati da idonea procedura con l'indicazione del prodotto utilizzato.

## 5-a) Requisiti minimi sanitari e di prevenzione di malattie infettive

**Direzione Sanitaria:** La Direzione Sanitaria della struttura dovrà essere affidata ad un medico veterinario iscritto all'albo dei medici veterinari che deve assicurare ed attestare con la firma su

apposito registro la presenza all'interno della struttura per almeno tre giorni alla settimana. In caso di assenza o impedimento prolungato dovrà designare immediatamente un sostituto.

**Identificazione degli animali:** Tutti gli animali in ingresso devono essere controllati mediante l'uso del lettore per microchip verificando la corrispondenza on line ( utilizzando apposita password) in BDU.

Qualora tale trasponder risulti non leggibile , ciò dovrà essere comunicato immediatamente al Comune di cattura e alla ASL competente per territorio che, provvederà nel più breve tempo possibile, alla verifica e alla eventuale applicazione di un altro trasponder che verrà registrato on line.

Per ogni cane deve essere redatta una scheda sanitaria individuale corredata se possibile, anche da foto segnaletica aggiornata, riportante il numero del microchip, del box che ospita il soggetto, la data di ingresso, l'anamnesi medica (diagnosi, cure ed esiti), la data di sterilizzazione e le eventuali cure in corso. Tutte le schede devono essere debitamente firmate dal Direttore Sanitario, così come le eventuali cure che di volta in volta saranno praticate.

Ogni cane sarà registrato sul registro di carico/scarico previsto dalla L.R. 16/01.

**Profilassi delle malattie infettive:** Al fine di garantire la valutazione sanitaria dei soggetti e prevenire l'insorgenza di focolai di natura infettiva è obbligatorio effettuare una visita sanitaria " in ingresso " correlata da eventuale screening ematochimico e/o sierologico per la prevenzione delle malattie infettive, da annotare nella scheda sanitaria individuale.

Per tutti i cani catturati è obbligatorio il controllo sierologico preventivo per Leishmaniosi, da effettuarsi successivamente ed obbligatoriamente una volta all'anno come da normativa regionale.

I soggetti risultati positivi e/o reattivi su indicazione del Direttore Sanitario della struttura dovranno essere trattati con idonea terapia e sottoposti ad eventuali ulteriori esami ematochimici nonchè ricoverati a norma di legge .

**Profilassi vaccinale:** Da eseguirsi su tutti i cuccioli in entrata nella struttura e sui soggetti adulti richiesti in adozione aggiornando la scheda sanitaria e comunicando tali trattamenti alla ASL del Comune di cattura.

**Tale profilassi dovrà riguardare le seguenti malattie :** cimurro, epatite , parvovirosi, leptospirosi e tosse dei canili.

## 6-a) Requisiti minimi di alimentazione

Ai cani dovrà essere somministrata una quantità giornaliera di mangime, suddiviso in uno o due pasti giornalieri. Ai cuccioli dovrà essere assicurata la somministrazione di cibo almeno in tre pasti giornalieri fino a 6 mesi di età poi 2 pasti giornalieri fino ad 1 anno di età e a seguire 1 pasto giornaliero.

Il contenuto in proteine del mangime secco e la densità calorica media non devono essere inferiore alle percentuali riportate in tabella:

### *contenuto in proteine*

| <i>CANI</i>     | <i>Taglia piccola e media</i> | <i>Taglia grande e gigante</i> |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <i>cuccioli</i> | 27 % proteine                 | 29 % proteine                  |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| <i>Adulti</i> | 23 % proteine | 23 % proteine |
|---------------|---------------|---------------|

***densità calorica media***

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <i>Cucciolo</i>           | <i>Kcal/kg 3700</i> |
| <i>Cane adulto</i>        | <i>Kcal/kg 3800</i> |
| <i>Senior</i>             | <i>Kcal/kg 3500</i> |
| <i>Cane convalescente</i> | <i>Kcal/kg 3500</i> |

Il cibo da somministrare deve essere completo e bilanciato nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi, Sali minerali e vitamine, nonché appetibile.

Il quantitativo da somministrare dovrà rispettare le indicazioni standard riportate sulle confezioni dalla ditta produttrice.

In relazione a particolari esigenze sanitarie del singolo animale saranno somministrate formulazioni, prescritte dal Direttore Sanitario e annotate in scheda sanitaria individuale, aventi caratteristiche nutrizionali diverse da quelle indicate nelle precedenti tabelle.

L'acqua somministrata deve essere sempre potabile, fresca nonché disponibile.

**Art. 8 – VALUTAZIONE DEL SERVIZIO:** il servizio sarà valutato in base al prezzo di aggiudicazione della retta giornaliera ed al numero dei cani ricoverati per ogni giorno di presenza nel canile. Anche per i cani ricoverati ai sensi della vigente O.S. di sterilizzazione e reimmissione dei soggetti, il servizio sarà valutato in base al numero dei giorni effettivi di degenza di ogni cane. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, per l'esecuzione del servizio. Il prezzo predetto si intende offerto dall'aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio quindi, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, per tutto il periodo di durata dell'appalto.

**Art. 9 – CAUZIONE PROVVISORIA:** l'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del d.lgs. 50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base d'asta.

**Art. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA**

La Ditta vincitrice dovrà depositare, quale cauzione definitiva così come definita dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta del Comune.

Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare lo svincolo totale e definitivo, alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento, di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

**Art. 11 – LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE E SVINCOLO DELLA CAUZIONE**

Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non avrà curato tutti gli adempimenti contrattuali stabiliti. I pagamenti relativi al servizio effettuato avverranno su base mensile a presentazione di fattura regolarmente vistata dal Responsabile del Settore comunale competente.

La fattura che a tale scopo la ditta aggiudicataria produrrà su base bimensile, deve altresì essere corredata dall'elenco dei cani presenti, a quella data, presso il rifugio, indicati con il numero di codice attribuito ad essi all'atto dell'iscrizione nei registri dell'Anagrafe Canina del Comune di Villaricca, con indicazione della data di ricovero e di eventuale cessazione dello stesso.

Al pagamento di quanto dovuto all'assuntore provvederà il competente Servizio Ragioneria in forza di atti di liquidazione resi dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/00, sulla base delle fatture commerciali, e specificamente a 60 gg. dalla data della determina di liquidazione, contabilmente riscontrate, prodotte dall'impresa ed allegate agli atti cui sopra è cenno.

Il Servizio preposto disporrà lo svincolo della cauzione in forza dell'attestazione che in tal senso inoltrerà il Servizio competente, successivamente all'avvenuta esecuzione di tutto quanto commesso all'assuntore, definita ogni eventuale pendenza o controversia.

#### **Art. 12 – SANZIONI PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI**

Nel caso di rifiuto di esecuzione del servizio o di verifica abituale di trascuratezza nell'esecuzione dello stesso, l'Amministrazione Comunale potrà di pieno diritto e senza formalità di sorta, dichiarare la decadenza dell'appalto, salvo il diritto di risarcimento danni.

L'attività di vigilanza sarà effettuata dai competenti Servizi Veterinari, dai delegati del Comune di Villaricca, e dalla Polizia Municipale dello stesso. La constatazione da parte degli stessi durante le normali attività di vigilanza della cattiva gestione igienico-sanitaria dei soggetti, nonché l'osservazione del mancato benessere animale degli stessi comunicata al competente ufficio comunale, potrà costituire altresì causa della decadenza del contratto.

L'omessa, tempestiva comunicazione del decesso dell'animale, comporta il mancato pagamento dalla data dell'ultimo certificato di esistenza in vita dell'animale medesimo.

#### **ART. 13 – ONERI DELL'APPALTO**

Tutte le spese contrattuali e quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso, cederanno per intero a carico dell'aggiudicatario, compreso gli oneri di pubblicazione mentre, l'IVA cederà a carico del Comune.

#### **ART. 14 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE**

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare e dal Bando di Gara e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni legislative che regolano la materia. L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto, comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio oggetto dell'appalto, nonché dell'art. 427 c.p. modificato con legge 22.11.93 n°. 437, della legge 14.8.91 n° 281 e della legge Regione Campania n.16 del 24/11/01, come modificata dalla D.G.R. n. 209 del 27/06/2014.

#### **ART. 15 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGURADANTI L'APPALTO**

L'appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Villaricca, ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli nel settembre 2007 e di accettarne le condizioni. Nel presente Capitolato sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l'appaltatore, ed inoltre la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.

### **PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI**

#### **ART. 1**

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 50/2016, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.

2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di I.V.A., la stazione appaltante:

- a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
- b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
  - I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
  - II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
  - III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
- d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

- e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
- f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
- h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
  - I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fine delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovuta in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
  - II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, codice IBAN) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
- i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

## ART. 2

1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 83 del D. Lgs n. 159/2011, anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi di legge; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.
2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

## ART. 3

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

### **Clausola n. 1**

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.*

### **Clausola n. 2**

*La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).*

### **Clausola n. 3**

*La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.*

### **Clausola n. 4**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 83 e s.s. del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.*

#### **Clausola n. 5**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.*

#### **Clausola n. 6**

*La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.*

#### **Clausola n. 7**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.*

#### **Clausola n. 8**

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.*

#### **Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3**

*“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 159/11 a carico del subfornitore.”*

#### **ART. 16 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno verso terzi derivanti da omissioni in dipendenza dell'esecuzione del servizio e si obbliga a rilevare l'Ente appaltante da qualunque protesta, azione o molestia che possa derivare a terzi, con esclusione dell'Ente appaltante dal giudizio con rivalsa di tutte le spese conseguenti all'instaurazione della lite. Più particolarmente, l'appaltatore avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso terzi, di tutti i danni che costoro potessero derivare e di assumere direttamente a proprio esclusivo carico le liti che fossero formulate verso il Comune.

#### **ART. 17 – DEFINIZIONE DELLE VERTENZE**

Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, sono devolute alla giustizia ordinaria. E' espressamente escluso, ai sensi dell'art. 16 della L. 10-12-81 n. 741, il ricorso al giudizio arbitrale.

Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque, all'esecuzione dell'ordinativo.

L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del contendere dovesse riflettere l'ordinativo e/o l'esecuzione dello stesso.

Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario.

La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante e l'aggiudicataria spetta in via esclusiva al Foro di Napoli Nord.

#### **ART. 18 – DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' assolutamente proibito alla aggiudicataria di subappaltare o, comunque, cedere in tutto o in parte l'appalto stesso, pena l'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

E' assolutamente vietata, successivamente all'espletamento della gara, la costituzione, da parte delle ditte aggiudicatarie dell'appalto, di consorzi o associazioni con altre ditte partecipanti o meno alla gara, sotto pena della immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

#### **ART. 19 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

1. **requisiti soggettivi** di cui *all'art. 80 D.lgs. 50/2016*:

nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell'*art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016*, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata; in caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere posseduti dall'impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'*art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016*, assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, di cui all'*art. 80 del D.Lgs. 50/2016*;

2. **requisiti di idoneità professionale** di cui all'*art. 83 co. 3 del D.Lgs. 50/2016*

iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. per attività identiche o analoghe a quelle oggetto dell'appalto con attivazione dell'oggetto sociale; se si tratta di concorrente non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri dello Stato di residenza secondo quanto previsto dall'*art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016*. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE: ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell'iscrizione C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) .

Non è ammesso l'avvalimento.

3. **requisiti di capacità tecnico-professionale** di cui all'*art. 83 co. 6 del D.Lgs. 50/2016*:

a) avere gestito o avere in corso la gestione – per la durata di almeno uno anno negli ultimi cinque anni – di una struttura zoofila destinata a canile per conto di un comune;

- Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria.

- non è ammesso l'avvalimento.

I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall'*art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016*, dovranno allegare la documentazione prescritta dal comma 1 dello stesso *art. 89*; in caso di avvalimento, i requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria, in relazione ai soggetti richiamati *dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016*.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (*art. 89, co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016*).

#### **Requisiti economico-finanziario**

1. Idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385; le referenze bancarie devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete (*art.*

83 del D. Lgs. 50/2016 ). In alternativa i bilanci degli ultimi tre anni da cui si evince che la società non è in perdita.

2. Fatturato di almeno € 93.000,00 negli ultimi tre anni, oppure di € 31.000,00 per ogni anno del triennio precedente;

## **ART. 20 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ex art. 95 4 co. lett. c) d.lgs. 50/2016, trattandosi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività con la pre-fissazione dei requisiti minimi essenziali per lo svolgimento dello stesso da parte dell'ASL Na 2 e contenuti in questo capitolato, **alla ditta che avrà praticato il maggior ribasso percentuale sulla retta giornaliera posta a base d'asta di € 2,50 escluso IVA per ogni cane di peso corporeo superiore a kg. 15 e di € 1,60 escluso IVA per i cuccioli e ogni cane di peso corporeo pari o inferiore a kg.15. L'importo per lo smaltimento delle carcasse in caso di decesso è totalmente a carico della ditta appaltante.**

Il ribasso percentuale offerto dalle ditte partecipanti sul prezzo unitario dovrà essere unico e si applicherà nella stessa misura percentuale sugli importi percentuali a base di gara pertanto, la ditta aggiudicataria potrà effettuare, entro il termine dell'appalto, tanti ricoveri fino a concorrenza dell'intero importo stanziato.

All'aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. Il verbale di gara non terrà luogo di contratto e l'aggiudicazione provvisoria, mentre sarà vincolante per la ditta, non impegnerà l'Ente se non dopo l'approvazione e l'accertamento dei requisiti di cui al D.Lgs. 490/94 nonché la stipula del contratto previa adempimenti ai sensi della vigente legislazione antimafia.

Saranno ammesse a presentare le offerte prestatori di servizi appositamente e temporaneamente raggruppati.

In caso di associazione temporanea di impresa l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le ditte raggruppate.

La presentazione di offerta in forma singola o di coappaltante mandante/mandataria preclude la presentazione di altre offerte in forma singola o in altro raggruppamento o riparto di Imprese.

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di sessanta giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

## **ART. 21 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**

Il Comune valuterà la congruità delle offerte procedendo secondo quanto stabilito dall'art. 97 del d.lgs. 50/2016 .L'ente si riserva la facoltà nel caso di partecipazione di almeno 10 ditte ammesse di procedere all'individuazione dell'aggiudicatario applicando quando previsto nell'art. 97 comma 8 in materia di esclusione automatica.

In caso di anomalia dell'offerta, il Comune richiederà all'offerente le giustificazioni ai sensi dello stesso articolo.

## **ART.22 – OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA**

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi dalla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all'aggiudicazione.

## **ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di risoluzione, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni, salvo quanto previsto dal D.Lgs.50/16 .

## **ART. 24 - EFFICACIA DEL CONTRATTO DI APPALTO E PENALI**

Come espressamente indicato nel disciplinare di gara, l'appalto sarà impegnativo per l'appaltatore dalla data di aggiudicazione, mentre il Comune non sarà vincolato se non dopo la sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'aggiudicatario e da questo non giustificato, il servizio non venga espletato, anche solo per un giorno, o non sia conforme a quanto previsto dal presente capitolato, sarà applicata la penale del pagamento di una somma pari ad € 250,00, che sarà detratta dalla fattura del canone mensile, ed all'occorrenza, prelevata dalla cauzione. Saranno inoltre applicate penali per le seguenti inadempienze:

- Mancata trasmissione dati, entro i primi dieci giorni del bimestre successivo, sui movimenti dei cani ricoverati € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- Mancato rispetto dei requisiti dei box, dei requisiti igienici e nutrizionali minimi € 50,00 a cane al giorno;
- Mancato intervento medico sanitario sui cani ospiti della struttura in caso di necessità € 100,00 al giorno;
- Impiego di personale non idoneo o insufficiente al numero dei cani ospitati € 100,00 al giorno;
- Avvenuto accoppiamento o riproduzione di cani fertili all'interno del canile € 10.000,00 oltre eventuale risarcimento del danno;
- Omessa attuazione programma adozioni € 100,00 a cane eccedente;
- Violazione delle norme igienico-sanitarie e/o di benessere psicofisico dei cani (vedi requisiti minimi) € 1.500,00

L'applicazione di almeno tre delle penali suddette comporta la risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave errore. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'aggiudicatario di note di credito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. L'applicazione della penalità sarà preceduta da una contestazione del responsabile del servizio, rispetto al quale la ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 gg dalla data di notifica della contestazione.

## **ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, il contratto - ai sensi dell'art. 1456 codice civile - potrà essere risolto in caso di grave negligenza o grave inadempienza della ditta rispetto al capitolato ed alla normativa in materia.

Il Comune, previa comunicazione scritta alla ditta, ha diritto di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, comprese l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, nelle seguenti ipotesi:

- 1) qualora la ditta risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la fornitura oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;
- 2) ove la ditta addivenga alla cessione del contratto e/o subappalto;
- 4) in caso di apertura di procedura concorsuale o di fallimento della ditta;
- 5) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- 6) nel caso la ditta si renda responsabile dell'inosservanza di una delle condizioni e clausole contenute nel Protocollo di Legalità del settembre 2007 tra il Comune e l'U.T.G. di Napoli.

La ditta riconosce al Comune, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dalla ditta medesima, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla ditta, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato dal Comune, rispetto a quello convenuto con la ditta inadempiente, per proseguire il servizio.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la ditta, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese a carico del Comune per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando il recupero delle somme spettanti all'Amministrazione per applicazione di penali.

La risoluzione del contratto comporta, altresì, che la ditta non potrà partecipare a successive gare indette dall'Amministrazione Comunale.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di affidare la fornitura alla seconda classificata alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di indisponibilità della seconda classificata, di interpellare le successive ditte utilmente collocate in graduatoria al fine di stipulare il nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

Qualora le ditte interpellate non fossero disponibili per l'aggiudicazione, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito alla Società inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.

**ART. 26 – DECADENZA DELL'APPALTO:** la Stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto, qualora l'aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni sopra riportate, inoltre, potrà disporre, in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell'appalto senza che l'aggiudicataria possa nulla eccepire qualora risultino, a carico di quest'ultima, precedenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n° 646 del 13/9/82 e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 27 – FORO COMPETENTE:** per eventuali controversie derivanti dal contratto, la competenza è del Foro di Napoli Nord.

**Art. 28 – RINVIO:** per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia di appalti, di igiene e sanità, di tutela del personale, della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la

contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923 n.2440, e R.D. n.827/24 e successive modificazioni e integrazioni).

#### **ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, tutti i dati forniti saranno raccolti dal committente per la gestione della gara e saranno trattati anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per la finalità del rapporto medesimo.



**IL RESPONSABILE DELLA P.M. e R.U.P.**  
**Ten. Col. Dr. Luigi Verde**